



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "NICOLA CALIPARI"

Via Ercole Marelli, 21-00133 ROMA - Municipio VI

☎ 062054109-0620449210 fax 0620449238

XVI Distretto Scolastico - Cod. Mecc. RMIC8E4008

✉ rmic8e4008@istruzione.it

Sito web: www.icnicolacalpari.edu.it

LE CARTE DELLA SCUOLA

Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA)

Il presente Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale costituisce integrazione e sviluppo delle disposizioni già previste dal Regolamento di Istituto in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 come modificato dal DPR 81/2023). Restano ferme le norme generali sulla sicurezza informatica, l'uso corretto degli account istituzionali, la protezione dei dati personali, la responsabilità dei dipendenti e la tutela dell'immagine dell'amministrazione.

Descrizione estesa

Il 2 febbraio 2025 è entrata in vigore la prima parte del Regolamento UE2024/1689 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai> di diretto interesse per le scuole risulta essere l'art. 4 "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. [...] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che

utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer.” In ambito scolastico, questo implica che le istituzioni che adottano sistemi di IA devono formare adeguatamente il personale e gli utenti, garantendo un uso consapevole, sicuro e conforme alle normative europee. Inoltre, le linee guida UE vietano l'uso di IA per analizzare emozioni degli studenti, pur consentendo l'impiego per individuare situazioni di pericolo o monitorare il benessere in modo regolamentato e rispettoso della privacy.

Titolo I - Utilizzo di strumenti di IA

Art. 1 - Obiettivi

1. Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del [Regolamento UE 2024/1689](#), della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) *Intelligenza artificiale (IA o AI)*: un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

b) *agente (agent)*: un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c) *strumenti di IA*: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

d) *deployer*: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità,

tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;

e) sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

Art. 3 – Principi generali

1. L'uso dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, equità, inclusione e tutela dei diritti fondamentali. L'IA non può sostituire il ruolo educativo, valutativo e relazionale del docente. L'adozione di strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 3-bis – Coordinamento con il Regolamento di Istituto sull'uso delle tecnologie e dei social media

1. L'utilizzo degli strumenti di IA da parte del personale scolastico e degli studenti avviene nel rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento di Istituto riguardante l'uso delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione, degli strumenti digitali e dei social media, nonché degli obblighi stabiliti dagli artt. 11-bis e 11-ter del DPR 62/2013 come modificato dal DPR 81/2023.
2. Restano fermi gli obblighi relativi:
 - a) all'uso corretto e istituzionale degli account scolastici;
 - b) al divieto di divulgazione non autorizzata di dati, documenti o informazioni;
 - c) alla tutela della reputazione, del decoro e dell'immagine dell'amministrazione scolastica;
 - d) alle misure di sicurezza informatica predisposte dall'amministrazione.
3. L'uso di strumenti di IA non esonera il personale e gli studenti dal rispetto delle norme preesistenti in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali e responsabilità disciplinare.
4. Il personale non può utilizzare strumenti di IA tramite account personali quando il trattamento riguarda attività istituzionali o dati scolastici, salvo

casi eccezionali e documentati secondo quanto previsto dal Codice di comportamento.

5. L'uso di agenti IA o sistemi automatizzati non deve comportare la pubblicazione automatica o incontrollata di contenuti su piattaforme social, né alcuna attività che possa causare danni alla reputazione dell'amministrazione scolastica.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure.
5. L'Istituto non utilizza sistemi di IA classificati come 'ad alto rischio' ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689. Eventuali future introduzioni di tali sistemi saranno soggette a valutazione d'impatto, trasparenza e supervisione umana obbligatoria.
6. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione. Resta ferma la responsabilità civile, disciplinare ed erariale del personale per l'uso improprio degli strumenti di IA, in conformità al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Regolamento di Istituto in materia di utilizzo delle tecnologie e dei social media.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati (GDPR) e della struttura informatica. Gli strumenti di IA non possono essere utilizzati per generare comunicazioni o contenuti che violino gli obblighi di correttezza, non discriminazione, riservatezza, tutela dell'immagine dell'amministrazione e adeguatezza comunicativa previsti dal Codice di comportamento e dal Regolamento di Istituto. La responsabilità del personale per i contenuti generati tramite IA rimane invariata.

2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 6 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.

2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.

3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.

4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.

5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori dell'ambito scolastico.

Titolo III – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 7 – Protezione dei dati personali

1. L'uso dell'IA deve rispettare pienamente il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e il Codice Privacy. È vietato utilizzare strumenti che trattino dati biometrici, sensibili o che profilino studenti e docenti. Ogni nuovo strumento di IA deve essere valutato dal DPO prima dell'utilizzo.

2. L'uso degli strumenti di IA deve rispettare anche tutte le misure di sicurezza informatica, controllo degli accessi, uso corretto degli account istituzionali e protezione dei sistemi informatici previste dal Regolamento di Istituto e dalle linee guida nazionali in materia, inclusi gli accertamenti previsti dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 8 – Documento DPIA

1. Le valutazioni d'impatto dell'IA (DPIA) saranno fatte periodicamente con il DPO.

Art. 9 – Monitoraggio e revisione

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.

2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia delle misure e proporrà eventuali aggiornamenti.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online, previa delibera del Consiglio di Istituto.

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera nr. 18 dell' 11 febbraio 2026